

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

*5-bis. Ove l'affidamento di un minore disposto ai sensi dell'art. 4, comma 1 si risolva in una dichiarazione di adottabilità, i rapporti instauratisi nel frattempo tra il minore affidato e i membri della famiglia affidataria devono essere protetti, favorendo la permanenza del minore stesso presso la famiglia che lo ha in affidamento e che è valutata preferenzialmente ai fini adottivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.*

*5-ter. Qualora l'affidatario non abbia i requisiti di cui all'art.6 si applica l'art.44 L.184/83.*

*5-quater. Qualora sia impossibile la permanenza del minore presso la famiglia già affidataria la continuità delle relazioni positive consolidate nel corso dell'affidamento deve essere sempre protetta.*

*Cessato l'affidamento, il pubblico ministero, su istanza di coloro cui il minore era affidato, può chiedere al tribunale che siano ripristinati o regolati i loro rapporti col minore. Il tribunale decide sentite le parti. Se il minore ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.*

b) all'articolo 5:

Nel comma 1 dell'art. 5 è abolito l'ultimo periodo (dalle parole "L'affidatario deve essere sentito" alle parole "relativi al minore affidato").

Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti commi 1bis e 2bis:

*1bis In tutti i procedimenti in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi ad un minore che si trova in affidamento familiare, e prima di ogni provvedimento anche provvisorio relativo al minore l'affidatario deve essere sentito dal giudice che procede. Nel caso di provvedimenti urgenti emessi senza sentire le parti, l'audizione è effettuata nei venti giorni successivi.*

*2bis I provvedimenti anche provvisori relativi al minore in affidamento familiare devono essere comunicati all'affidatario, il quale, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, può intervenire nel procedimento ai sensi dell'art 105 comma 2 c.p.c.*

c) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-bis. Ove gli affidatari abbiano i requisiti di cui all'articolo 6 potrà essere presentata domanda di adozione del minore dichiarato adottabile»; qualora manchino tali requisiti potrà essere presentata domanda di adozione secondo l'articolo 44 L.184/83.*

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

*Qualora il minore provenga da un affidamento, deve essere data la precedenza alla famiglia già affidataria che ha fatto richiesta di adozione.*